



**REGOLAMENTO PER
L'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

- PARTE IX -

**DETERMINAZIONE DEI
LIMITI, CRITERI E MODALITÀ
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE, STUDIO,
RICERCA OVVERO DI CONSULENZA
A SOGGETTI ESTRANEI
ALL’AMMINISTRAZIONE**

Art. 1 - Oggetto di disciplina

1. Le norme che seguono definiscono e disciplinano il conferimento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza e di incarichi individuali di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione di particolare e comprovata specializzazione universitaria ai sensi dell'art. 7, comma 6°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 110, comma 6°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile.
4. I contratti di lavoro autonomo devono contemplare la decorrenza, il termine e l'oggetto della prestazione, i rapporti tra committente e prestatore d'opera ed il compenso.
5. Gli incarichi di studio, gli incarichi di ricerca e le consulenze sono prestazioni finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi del comune e rispondono alle seguenti definizioni:
 - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse del Comune, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà del committente; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte del comune;
 - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dal comune.
6. Le norme del presente regolamento disciplinano altresì tutti gli incarichi di collaborazione autonoma, consistenti in prestazioni riguardanti tutte le tipologie di lavoro autonomo, anche quelle che si collocano nella fase operativa, volta al raggiungimento di un risultato o di uno scopo già prefisso.

Art. 2 - Limiti nel ricorso a collaborazioni e consulenze esterne

1. I dirigenti di settore affidano gli incarichi di collaborazione autonoma, a seguito di procedure di selezione comparativa, entro il limite massimo annuale di spesa, di cui al comma successivo, e, relativamente agli incarichi per attività non istituzionali, esclusivamente nell'ambito del programma approvato dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il limite massimo della spesa annua per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è fissato nel bilancio preventivo del Comune.

Art. 3 - Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma

1. Gli incarichi individuali possono essere conferiti a soggetti esterni, di particolare e comprovata specializzazione universitaria ed in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve rientrare nelle competenze attribuite dall'ordinamento al comune;
 - b) deve essere preliminarmente accertata l'inesistenza all'interno dell'organizzazione comunale delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o della consulenza, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzarle in quel determinato frangente;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.L. n. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) il rispetto delle procedure selettive individuate dal presente regolamento;
 - f) l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra prestatore d'opera e comune.
2. La sussistenza di tali presupposti deve essere analiticamente precisata nell'ambito dell'atto di conferimento dell'incarico o della consulenza.

Art. 4 - Selezione comparativa

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono conferiti tramite selezione comparativa dei curricula professionali dei partecipanti, eventualmente chiariti con colloquio.
2. Il dirigente competente pubblica l'avviso di selezione all'albo pretorio e sul sito internet del comune per un periodo minimo di quindici giorni, dal quale risulti:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) i titoli di studio, i requisiti professionali, le esperienze maturate ed ogni altro elemento che possa essere oggetto di valutazione comparativa;
 - c) il termine massimo per l'espletamento dell'incarico;
 - d) il compenso lordo massimo riconosciuto;
 - e) i criteri che verranno seguiti per la selezione;
 - f) il termine di presentazione della domanda di partecipazione ed allegata documentazione;
3. L'amministrazione comunale può attribuire la consulenza o la collaborazione in forma diretta allorché il compenso professionale concordato non è superiore a 5.000.

Arti. 5 - Individuazione del vincitore della selezione

1. Il dirigente competente procede alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, il compenso, ed ulteriori eventuali elementi richiesti, giungendo alla formulazione di una graduatoria.

2. Il dirigente competente procede, quindi, all'attribuzione dell'incarico o della consulenza con un provvedimento che, nelle premesse, riporta l'elenco dei partecipanti alla selezione e le motivazioni in base alle quali è stato individuato il vincitore.
3. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto entro un termine stabilito, a pena di revoca dell'incarico o della consulenza.

Art. 6 - Conferimento di incarichi di collaborazione autonoma in forma diretta

1. L'amministrazione comunale può conferire incarichi di collaborazione autonoma in via diretta:
 - a) quando la procedura selettiva non abbia avuto esito, rimanendo inalterate le condizioni contenute nell'avviso di selezione;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, non dipendenti da volontà o da ritardo del comune;
 - c) per prestazioni di natura artistica o culturale o tecnica non comparabili, ma ricollegabili univocamente ad un soggetto.

Art. 7 - Pubblicizzazione degli incarichi

1. Il dirigente competente rende note le consulenze e le collaborazioni conferite pubblicando sul sito internet del Comune il nominativo del prestatore d'opera, l'oggetto della prestazione, il compenso riconosciuto e gli estremi del provvedimento di conferimento;
2. Il relativo contratto ha efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione.
3. Il dirigente competente trasmette, inoltre, annualmente al settore personale i seguenti dati utili per il censimento nazionale dell' "anagrafe delle prestazioni":
 - entro il mese di marzo, l'elenco di tutti gli incarichi conferiti nell'anno precedente a pubblici dipendenti e l'entità dei relativi compensi;
 - entro il mese di maggio, l'elenco degli incarichi di collaborazione autonoma conferiti a soggetti esterni al comune e l'entità dei relativi compensi.

Art. 8 - Prestazioni escluse

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti norme le seguenti prestazioni:
 - a. gli incarichi di patrocinio legale e di difesa in giudizio del comune (privo di ufficio di avvocatura);
 - b. gli incarichi il cui conferimento è disciplinato da specifica normativa di legge e, principalmente dal codice degli appalti;
 - c. gli incarichi o consulenze affidati a soggetti diversi dalla persona fisica e, comunque, non inquadrabili nelle fattispecie di cui agli artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile;
 - d. le nomine dei componenti di organismi di controllo interno ed del nucleo di valutazione;
 - e. le nomine di componenti di commissioni di esame, di concorso e di gara;
 - f. gli incarichi per supporto agli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo 267/2000;
 - g. gli incarichi di alta professionalità, inseriti nella pianta organica del comune, relativamente alle fattispecie previste all'art. 110, dal 1° al 5° comma, del decreto legislativo 267/2000.